

R.R.R.

Alla G.O.R.I. S.p.a.
Via Trentola, 211
80056 Ercolano (NA)
reclami@cert.goriacqua.com

OGGETTO: RECLAMO CONGUAGLI PARTITE PREGRESSE

Richiesta annullamento Fattura numero_____ del_____ Relativa a recupero partite pregresse ante 2012

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a il _____
a _____ residente in _____
(compilare se persona giuridica) in qualità di legale rappresentante di _____
(compilare se persona giuridica) sede legale _____
Utente del Servizio Idrico integrato A.T.O.3 Campania,
Codice Cliente n._____ C.F._____

PREMESSO

- che le delibera numero 43 del 30 giugno 2014, del Commissario straordinario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, come modificata dalla successiva delibera numero 46, ha di nuovo quantificato l'importo delle partite pregresse relative al periodo 2003 - 2011;
- che il credito vantato dalla GORI s.p.a. risulta parzialmente prescritto, essendo i crediti relativi a canoni idrici soggetti al termine di prescrizione quinquennale, e pertanto i crediti precedenti l'ottobre 2009 sono da considerare prescritti;
- che il calcolo dell'importo fatturato per le partite pregresse al 2012 è stato richiesto illegittimamente alla platea degli utenti del 2012, senza considerare che gli eventuali conguagli sarebbero dovuti essere richiesti alla platea degli utenti corrispondente alle singole annualità per le quali si vanta il conguaglio, sulla base dei consumi effettivi relativi alle singole annualità;
- che **con la Deliberazione del 31 luglio 2014 n. 380/2014/S/IDR** l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, **anche a seguito di verifiche ispettive effettuate dalla Guardia di Finanza avvenute nello scorso mese di aprile**, ha avviato un procedimento nei confronti di G.O.R.I. S.p.A. per accertare la violazione delle disposizioni in materia di servizio idrico integrato per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d) legge 481/95 in quanto dall'analisi della documentazione acquisita è emerso che Gori potrebbe aver commesso alcune violazioni, consistenti nel difetto di veridicità dei dati e di raccordo tra i valori desumibili dalla documentazione contabile e i valori riportati nell'a modulistica trasmessa;
- che ai sensi dell'art. 31 della delibera 643/2013/R/idr dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico è fatto obbligo ai gestori interessati di: indicare espressamente in bolletta, oltre al periodo di riferimento dei conguagli tariffari precedenti l'anno 2012, il riferimento preciso all'atto deliberativo del soggetto competente che li ha quantificati - sia nel loro importo complessivo sia nell'importo espresso per unità di consumo da applicare all'utenza - e ne ha esplicitato le tempistiche di riscossione, nonché il riferimento al consumo a cui l'importo unitario viene applicato; nel caso in cui siano già state emesse bollette con l'erronea indicazione alla deliberazione 643/2013/R/idr dell'Autorità, comunicare espressamente all'utente - via posta o altro mezzo idoneo - l'esatto riferimento, rettificando l'erronea dicitura precedente e integrando le eventuali ulteriori informazioni mancanti; inoltre, in base alle vigenti disposizioni regolatorie, è fatto divieto ai gestori di richiedere all'utenza importi per conguagli pregressi non espressamente approvati dall'Ente d'Ambito o dal soggetto competente ai sensi degli articoli 31 e 32 della deliberazione 643/2013/R/idr, ovvero non espressamente deliberati entro aprile 2012 ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. a) del MTT.

CHIEDE

- di annullare la fattura indicata per le motivazioni su dette;
- ricalcolare i conguagli tenendo conto dell'avvenuta prescrizione parziale del credito;
- rideterminare i conguagli sulla base delle corrette platee di utenti sui quali sarebbero dovuti gravare;
- sospendere nelle more qualsiasi procedimento scaturente dal mancato pagamento delle fatture indicate secondo quanto indicato dalla Carta del Servizio e dal Regolamento di Conciliazione;

Distinti saluti.

Luogo e data _____

Firma _____